



**COMUNE DI VILLAGRANCA
PIEMONTE**

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA GESTIONE RIFIUTI**

Allegato n. 1 alla deliberazione C.C. N. 9 del 26.04.2005

MODIFICATO con deliberazione C.C. n. 29 del 16.06.2006

INDICE

1	Oggetto del Regolamento	3
2	Istituzione della tariffa	3
3	Soggetti passivi	3
4	Denuncia d'inizio, variazione e cessazione dell'occupazione E conduzione	4
5	Numero di persone occupanti i locali	5
6	Esclusioni, locali ed aree non tassabili, Esenzioni.....	5
7	Superficie utile	6
8	Utenze non stabilmente attive	6
9	Conguagli	7
10	Obbligazione tariffaria.....	7
11	Determinazione delle Categorie delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa	7
12	Determinazione dei coefficienti per il calcolo delle parti fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche	8
13	Assegnazione delle utenze alle classi di attività	8
14	Agevolazioni per autocompostaggio, conferimenti separati e raccolta differenziata	9
15	Agevolazioni alle utenze domestiche	9
16	Agevolazioni alle utenze non domestiche.....	9
17	Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero.....	9
18	Accertamenti.....	10
19	Manifestazioni ed eventi, produzioni di rifiuti non continuative e/o eccezionali, Tariffa giornaliera	10
20	Riscossione	11
21	Penalità.....	11
22	Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio	11
23	disposizioni transitorie	11
24	Entrata in Vigore.....	12

1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune esercita con diritto di privativa le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani nell'ambito del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati e delle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, ai sensi del D. Lgs. 22/1997 e s.m.i.
2. Il Gestore dei servizi e della tariffa è individuato nel Consorzio ACEA Pinerolese (di seguito denominato ACEA).
3. Nelle more degli adempimenti per l'attuazione delle forme di governo e gestione dei servizi relativi ai rifiuti urbani a termini della L. R. 24.10.2002, n. 24 è istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22.
4. Il presente Regolamento disciplina pertanto la determinazione e la riscossione della tariffa nella fase transitoria, preliminare all'attuazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti contenuta nella L. R. 24.10.2002, n. 24

2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, effettuata nel Comune di Villafranca Piemonte nella forma di cui agli articoli 114 e 115 del D. Lgs. 267/2000 è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99.
2. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa, secondo le modalità dell'art. 19, dal gestore (di seguito individuato con l'acronimo ACEA).

3 SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte tassabili di uso comune e per i locali ed aree scoperte tassabili in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Le società commerciali, gli enti pubblici e le associazioni di qualsiasi natura sono assoggettati alla tariffa sotto la loro ragione sociale o denominazione, con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

4 DENUNCIA D'INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano al comune di appartenenza entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica di locali ed aree.
2. Per denuncia unica s'intende il modulo nel quale i conduttori o gli occupanti devono indicare tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse, completi delle relative superfici e destinazioni d'uso.
3. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dall'ACEA e dalla stessa messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa a locali ed aree, loro superficie e destinazione, numero degli occupanti l'abitazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
 - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
 - il codice fiscale,
 - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
 - l'ubicazione, la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne,
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione e l'eventuale stagionalità.
6. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
 - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, altre organizzazioni (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA, sede principale dell'attività),
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne,
 - classificazione ATECO (ex ISTAT) dell'attività (o altre classificazioni come risultanti dall'iscrizione alla Camera di Commercio o ad altri registri relativi alle attività economiche) e attribuzione della classificazione suddetta (principale o secondaria) alle varie superfici dichiarate,
 - data di inizio dell'occupazione o conduzione.
7. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
8. All'atto della presentazione è rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.
9. La cessazione dell'uso di locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al comune di appartenenza appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

10. Il Comune s'impegna attraverso gli uffici demografici, a comunicare a cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativa a nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. all'ufficio tributi del comune. Gli uffici tecnici del comune comunicheranno, a cadenza mensile, ogni nuova abitabilità o agibilità all'ufficio tributi del comune. Gli uffici del commercio e di polizia amministrativa del comune, comunicheranno all'ufficio tributi del comune, a cadenza mensile ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione, di autorizzazione nonché le comunicazioni di cessione fabbricato.

11. I gestori di pubblici servizi (gas, acqua, ecc.) comunicheranno a cadenza mensile gli allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case e prima del rilascio del contratto, all'ufficio tributi del comune.

12. La gestione informatizzata delle banche dati comporterà una trasmissione-aggiornamento automatizzato anche con cadenze inferiori a quelle sopra citate.

5 NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica residente, si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia ovvero alle risultanze dell'anagrafe comunale al termine dell'anno precedente l'anno di applicazione della tariffa.

2. La tariffa di ogni utenza domestica non stabilmente attiva come classificata all'art. 9, fa riferimento alla tariffa individuata per i nuclei abitativi di due occupanti.

3. La tariffa, per i residenti, è adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica; per i non residenti la tariffa è adeguata unicamente in funzione di modifiche nella superficie occupata o condotta.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

6 ESCLUSIONI, LOCALI ED AREE NON TASSABILI, ESENZIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i seguenti locali, aree e superficie:
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non abitati;
 - unità immobiliari, cantine e soffitte adibite a civile abitazione, in quanto vuote di cose o di persone o in quanto non allacciate a servizi pubblici a rete;
 - superficie delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali adibiti a civile abitazione, compresi i balconi e le terrazze, diverse dalle aree a verde;
 - le superfici dei locali e delle aree che non producono rifiuti; ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione e da idonea documentazione;
 - i locali e le aree occupate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, limitatamente a quelli destinati specificatamente ed in via esclusiva alla celebrazione dei riti ed attività pastorale in genere;
 - le superfici destinate a sale di esposizione museale;
 - le soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m 1,5;
 - la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti (solamente per le aree destinate all'attività sportiva) sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

- i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos o simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- le aree che mantengono destinazione agricola (verificata con idonea documentazione) ad eccezione dei locali destinati ad abitazioni rurali;
- i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti;
- i locali di palestre e di servizio (corridoi, scale, disimpegno, ballatoi, atri, ecc..) funzionali ai locali nei quali sono esercitate le attività istituzionali delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e degli edifici utilizzati dal Comune di Villafranca.

2. Sono esenti dalla tariffa i locali e le aree per le quali l'esenzione è espressamente prevista dalle leggi vigenti.

Sono inoltre esenti i soggetti passivi che si trovino in particolari condizioni di indigenza comprovata mediante elargizione di sussidi da parte del comune o dell'ASL di competenza.

Viene considerata indigenza:

- l'invalidità come unico occupante oppure invalido nel nucleo familiare
- le condizioni di disagio economico.

Annualmente la G.C. determina le modalità tecniche ed economiche per la determinazione delle menzionate esenzioni, con la precisazione che le esenzioni riferite alle situazioni di disagio economico verranno determinate facendo riferimento all'ISEE. (modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 16.06.2006)

7 SUPERFICIE UTILE

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali ed aree coperte comprese tettoie e simili al netto dei muri e per le aree scoperte, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadro a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadro.

Concorrono a formare l'anzidetta superficie, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e, per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse

8 UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono:

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case), gli alloggi di proprietà di non residenti o di proprietà di persone giuridiche non occupate da residenti e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, le famiglie singole o bicomponenti assenti in quanto ricoverate in strutture socio-assistenziali;
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

2. Le utenze domestiche non stabilmente presenti sono associate ai fini del calcolo della tariffa al nucleo abitativo definito “due occupanti” come indicato al comma 2 dell’art. 5.

3. Alle utenze non domestiche di cui sopra, si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall’atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

9 CONGUAGLI

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso dell’anno della tariffa e non immediatamente conteggiate, saranno conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

10 OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. L’obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al giorno in cui l’occupazione o conduzione cessa.

11 DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche, sono classificate in relazione alla loro destinazione d’uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. I locali e le aree con diversa destinazione d’uso sono attribuiti alle categorie di attività omogenee (dette Categorie TIA) con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti.

Le attività sono raggruppate secondo le Categorie TIA omogenee individuate nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

3. Per ogni Categoria TIA sono altresì determinati, tenuto conto della specificità del Comune, i connessi coefficienti Kc e Kd desunti da rilevazioni territoriali preesistenti o effettuate per l’attribuzione della tariffa, rispettivamente, della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.

Qualora non sia possibile disporre di coefficienti derivanti da rilevazioni territoriali si utilizzano, ove possibile, i coefficienti del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, in attesa di effettuare le specifiche rilevazioni territoriali. Tali coefficienti sono determinati su base annua contestualmente all’adozione della deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

In fase transitoria nelle more dei termini di applicazione di cui al comma 1 dell’art. 49 del DPR 158/1999 e in attesa delle determinazioni analitiche dei coefficienti derivanti dalle indagini territoriali, possono essere utilizzati i coefficienti minimi o massimi del metodo normalizzato del DPR 158/1999 per le varie categorie, in funzione della necessità di progressivo adattamento delle tariffe precedenti a quelle relative alla piena copertura dei costi che saranno adottate dopo la fase transitoria come previsto dal successivo art. 23.

4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, sono associati ai fini dell’applicazione della tariffa alla Categoria TIA che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

12 DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLE PARTI FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati con riferimento alla superficie occupata o condotta ed al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, ponendo, pertanto, in relazione, la potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, con il numero di componenti il nucleo familiare (o conviventi), che afferiscono a tale utenza.
2. Per quanto concerne la parte fissa della tariffa, il coefficiente da attribuire è determinato considerando i coefficienti di adattamento specifici della realtà locale, calcolati grazie ai dati puntuali di produzione rilevati o acquisiti da ACEA.
3. Tali coefficienti sono determinati su base annua contestualmente all'adozione della deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
4. Tutte le tipologie principali di utenza domestica sono articolate nelle seguenti Classi abitative, ai sensi dell'allegato 1 del DPR 158/99. In particolare, per la prima abitazione di residenti, la Classe abitativa è quella che si può rilevare dalla consistenza del nucleo familiare dell'Anagrafe comunale.

CLASSE	DESCRIZIONE
Domestica 1	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 1 occupante
Domestica 2	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 2 occupanti
Domestica 3	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 3 occupanti
Domestica 4	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 4 occupanti
Domestica 5	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 5 occupanti
Domestica 6	Locali ad uso abitazione e loro pertinenze con 6 o più occupanti

5. Per le altre tipologie abitative principali riferite ad alloggi diversi dalle prime case di proprietà di residenti o in affitto a residenti, è adottata l'articolazione sopra riportata, secondo quanto disposto al precedente art.5.

13 ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle Categorie di attività previste dal precedente art. 11, è effettuata con riferimento, al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla Camera di Commercio evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività o da altra iscrizione ai registri delle attività economiche o da altre classificazioni relative alle attività non economiche.

In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, in attesa della consegna di un eventuale aggiornamento dell'iscrizione alla Camera di Commercio o di idonea documentazione relativa all'appartenenza ad una determinata attività economica o non economica.

2. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale o prevalente, così come definita dai criteri di catalogazione e classificazione standard del sistema ATECO.

La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Eccezioni a tali regole sono da valutare caso per caso in relazione all'effettiva entità delle superfici e della destinazione ed uso delle stesse, quando le superfici attribuite alla attività secondaria superano le superfici attribuite all'attività principale di una percentuale che è definita nell'ambito della deliberazione annuale di determinazione delle tariffe.

14 AGEVOLAZIONI PER AUTOCOMPOSTAGGIO, CONFERIMENTI SEPARATI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per l'autocompostaggio, i conferimenti separati e la raccolta differenziata, ai sensi del comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, è assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. Le modalità tecniche ed economiche di riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma precedente sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa; le agevolazioni per i conferimenti separati e le raccolte differenziate **non sono cumulabili** tra loro né con altre agevolazioni previste dal presente regolamento, oltre una percentuale che sarà stabilita nella succitata delibera di determinazione della tariffa, **con esclusione del compostatore sia nel Concentrico che nelle Frazioni.**

(modificato con deliberazione C.C. N. 29 del 16.06.2006)

15 AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune può riconoscere l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche. La percentuale di attribuzione è stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

2. La quota di tariffa relativa alla sola parte variabile, stabilita per le utenze domestiche, è ridotta nei confronti degli imprenditori agricoli occupanti la parte abitativa della costruzione rurale; tale riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni previste dal presente regolamento; la percentuale di riduzione è stabilita annualmente nella delibera che determina la tariffa.

16 AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

In deroga a quanto stabilito all'art. 15, in fase transitoria, al fine di limitare l'insorgenza di gravi difficoltà economiche in relazione all'applicazione del nuovo sistema tariffario e in considerazione anche della situazione socioeconomica delle utenze non domestiche, il Comune può riconoscere l'agevolazione alle utenze non domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze non domestiche, rispetto alle utenze domestiche. La percentuale di attribuzione è stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

17 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

1. Il produttore di rifiuti dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa.

2. La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo, comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile. L'importo della riduzione alla singola attività non domestica è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero rispetto al totale annuo dei rifiuti prodotti.

La riduzione sarà applicata alla singola attività non domestica in percentuali comprese tra il 30% e il 100% dell'importo della tariffa variabile della categoria di appartenenza.

L'importo complessivo della riduzione di tutte le utenze non domestiche è determinato nell'ambito della deliberazione di approvazione delle tariffe.

3. Il calcolo delle quantità di rifiuti avviati autonomamente al recupero avverrà sulla base di quanto dichiarato sul Modello Unico di Dichiarazione e alla documentazione che sarà fornita dall'utente attestante l'avvio al recupero (formulari di identificazione, fatture indicanti la quantità e la tipologia dei rifiuti avviati al recupero, altra documentazione prevista dalle norme in materia).

4. L'importo della riduzione alla singola attività non domestica, nell'ambito dell'intervallo stabilito di cui al comma precedente, sarà determinato per ogni utente in proporzione ai rifiuti avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti; la percentuale di riduzione della tariffa sarà applicata alle superficie tassate e limitatamente alle zone produttive e ai magazzini.

18 ACCERTAMENTI

1. L'ACEA provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compreso l'utilizzo di indici di produttività teorici relativi all'attività prevalente del produttore del rifiuto nonché la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2727/2729 del codice civile.

3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, è data comunicazione scritta agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

4. Nel caso l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ACEA o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

19 MANIFESTAZIONI ED EVENTI, PRODUZIONI DI RIFIUTI NON CONTINUATIVE E/O ECCEZIONALI, TARIFFA GIORNALIERA

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali in presenza di eventi o manifestazioni comportanti una rilevante produzione di rifiuti, e in altri casi di produzioni di rifiuti non continuative e/o eccezionali lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni o il produttore dei rifiuti ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

2. Per conduzione di locali, occupazione di aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, date in concessione dal Comune con durata inferiore ai sei mesi, la tariffa è stabilita in base alla categoria di appartenenza o maggiormente simile rapportata al giorno di presenza, maggiorata del 50%. Il pagamento di tale tariffa è effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche. In caso di occupazione di fatto la tariffa che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione è recuperata unitamente alla sanzione interessi ed accessori.

20 RISCOSSIONE

1. L'ACEA cura la riscossione della tariffa con le seguenti modalità:
 - Fatturazione periodica quadrimestrale / semestrale,
 - Pagamento entro 30 gg. data fattura.
2. Con la chiusura della contabilità analitica annuale, articolata per centri di costo (vedi Piano Finanziario allegato alla deliberazione tariffaria), sarà calcolato il conguaglio contabile puntuale per ogni utente secondo le modalità previste dal presente regolamento (categorie e sottocategorie di utenza e parametri di riferimento per la parte variabile della tariffa). Il conguaglio a consuntivo sarà tale da garantire la copertura dei costi con la tariffa ai sensi di legge. Tale quota sarà riscossa contestualmente alla/e rata/e in acconto dell'anno successivo.

21 PENALITÀ

1. Qualora la dichiarazione di inizio utenza sia omessa o pervenga oltre i termini stabiliti, l'ACEA, in aggiunta alla tariffa, applica una maggiorazione del 50%, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese di accertamento, sulla somma dovuta sino alla data in cui è comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la tardiva dichiarazione.
2. Qualora la comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa sia omessa o pervenga oltre i termini stabiliti, se la rettifica determina una variazione in aumento della tariffa, oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata, l'ACEA applicherà il 50% della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui è comunicata all'utente l'omessa dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.

22 APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta, se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 metri calcolati lungo la viabilità.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
3. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

23 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Ai sensi del D. Lgs. 22/97 e s.m.i. il Comune in via sperimentale può attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1 dell'art. 49. Ai sensi del articolo 11 del DPR 158/99 e s.m.i., la piena copertura dei costi del servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso la

tariffa, sarà raggiunta dall'Amministrazione entro i vigenti termini di legge definiti dalla fase di transizione.

24 ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento hanno efficacia decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dalla esecutività della deliberazione consiliare di adozione definitiva.